

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2020, il giorno quindici Aprile, alle ore 11:00 presso gli uffici della Città metropolitana, il Vicesindaco FAUSTO TINTI, in sostituzione del Sindaco VIRGINIO MEROLA, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, dello statuto della Città metropolitana di Bologna, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del medesimo statuto.

ATTO N.65 - I.P. 1150/2020 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.7.0.0/5/2019

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Comune di Bologna. Variante al Piano Operativo Comunale (POC) per gli impianti di distribuzione carburante ad uso pubblico per nuova localizzazione in Via Arturo Gazzoni, adottata dal Comune di Bologna con Deliberazione del Consiglio Comunale DC/PRO/2019/107 del 9.09.2019 Repertorio DC/2019/91 PG n. 395965/2019 integrata con successiva delibera del Consiglio Comunale DC/PRO/2019/132 del 14.10.2019 Repertorio DC/2019/106 PG 456839/2019. Formulazione di riserve, ai sensi dell'art. 34, comma 6, L.R. n. 20/2000, nonché contestuale valutazione di compatibilità ambientale, in applicazione delle norme transitorie di cui all'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017.

Città metropolitana di Bologna

Area Pianificazione Territoriale

Oggetto:

Comune di Bologna. Variante al Piano Operativo Comunale (POC) per gli impianti di distribuzione carburante ad uso pubblico per nuova localizzazione in Via Arturo Gazzoni, adottata dal Comune di Bologna con Deliberazione del Consiglio Comunale DC/PRO/2019/107 del 9.09.2019 Repertorio DC/2019/91 PG n. 395965/2019 integrata con successiva delibera del Consiglio Comunale DC/PRO/2019/132 del 14.10.2019 Repertorio DC/2019/106 PG 456839/2019. Formulazione di riserve, ai sensi dell'art. 34, comma 6, L.R. n. 20/2000, nonché contestuale valutazione di compatibilità ambientale, in applicazione delle norme transitorie di cui all'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017.

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

1. *Formula*, in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna¹, *le riserve*² in merito alla Variante al Piano Operativo Comunale (POC)³ per gli impianti di distribuzione carburante ad uso pubblico per nuova localizzazione in Via Arturo Gazzoni, adottata dal Comune di Bologna con Deliberazione del Consiglio Comunale DC/PRO/2019/107 del 9.09.2019 Repertorio DC/2019/91 PG n. 395965/2019 integrata con successiva delibera del Consiglio Comunale DC/PRO/2019/132 del 14.10.2019 Repertorio DC/2019/106 PG 456839/2019, sulla base delle motivazioni contenute nella *Relazione istruttoria*⁴, predisposta dal Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana di Bologna ed allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nei termini di seguito precisati:

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 dello Statuto vigente dell'Ente.

² Si richiama la L.R. 21.12.2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", entrata in vigore il 1° gennaio 2018, che all'art. 4 prevede la possibilità per i Comuni o loro Unioni di dare attuazione, nel corso della prima fase triennale del periodo transitorio e nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale, ad una parte delle previsioni della pianificazione urbanistica vigente, nonché di apportare ad essa le variazioni ritenute indispensabili per la sua pronta esecuzione, mediante applicazione della normativa previgente. In particolare, i Comuni possono avviare e approvare i procedimenti indicati all'art. 4, comma 4, lett. a), quali le varianti specifiche agli strumenti urbanistici vigenti, ma anche le varianti ai POC vigenti, così come i cosiddetti POC "stralcio" o POC "anticipatori", relativi a singole opere pubbliche o insediamenti previsti dal PSC. Poiché il procedimento in esame rientra nella suddetta tipologia di strumenti urbanistici, si applica ad esso quanto previsto ai sensi dell'art. 34, comma 6, L.R. n. 20/2000, in base al quale la Città metropolitana è chiamata ad esprimere le riserve entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del Piano, in merito a previsioni di piano che risultino in contrasto con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva.

³ L'art. 30 della L.R. n. 20/2000 descrive il Piano Operativo Comunale quale strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i contenuti.

⁴ P.G. n. 19562 del 8.04.2020 - Fasc. 8.2.2.7/5/2019.

Riserva n. 1

“Si chiede di prevedere un monitoraggio dell’afflusso di traffico veicolare al distributore al fine di attuare eventuali interventi di mitigazione limitando, se necessario, anche l’insediamento di ulteriori attività integrative.”;

Riserva n. 2

“Si chiede di produrre, in questa fase, un approfondimento idraulico al fine di valutare compiutamente, in sede di rilascio del titolo edilizio, l’aumento di rischio dovuto all’insediamento di una attività che utilizza sostanze pericolose che, in caso di allagamento, potrebbe creare un significativo danno ambientale. Si chiede infine di tenere conto della tutela della risorsa idrica sotterranea nella definizione della localizzazione dei serbatoi di carburante.”

2. *esprime*, inoltre, nell’ambito del suddetto procedimento urbanistico, la contestuale *valutazione di compatibilità ambientale*⁵ sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) del Piano in oggetto, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell’acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale nonché della *proposta di parere motivato fornita da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni metropolitana (AACM) di Bologna*⁶, allegata alla Relazione istruttoria sopra richiamata, nei termini di seguito indicati:

“Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, la Città Metropolitana di Bologna esprime una valutazione ambientale positiva sulla variante al POC relativamente ai temi affrontati dalla Valsat, condizionata al recepimento delle riserve sopra esposte, delle valutazioni in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le

⁵ Detta competenza viene attribuita alla Città metropolitana ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008. L’art. 5 “Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani”, L.R. n. 20/2000, ora sostituito dall’art. 18, L.R. n. 24/2017, ha introdotto la necessità di operare una valutazione ambientale per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul territorio derivanti dall’attuazione dei piani medesimi. Lo stesso art. 5, comma 7, prevede che la valutazione ambientale sia espressa, per quanto riguarda il POC e le sue Varianti, nell’ambito delle riserve al piano adottato, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

⁶ Documento Prot. n. 50546 del 3.04.2020, acquisito agli atti della Città metropolitana con P.G. 18807 del 3.04.2020. Si richiamano le disposizioni riguardanti l’applicazione delle procedure previste in materia ambientale per i Piani urbanistici comunali, approvate dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 “*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”. In riferimento a quanto previsto dalla suddetta Direttiva, ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni metropolitana (AACM) svolge l’istruttoria sul Piano e sul relativo documento di Valsat controdedotti. ARPAE AACM, entro il termine ordinatorio di 30 giorni dall’invio del piano e del relativo documento di Valsat controdedotti, predispone una *relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato*, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla Città metropolitana di Bologna che esprime il Parere motivato mediante apposito atto, dandone specifica autonoma evidenza, all’interno dell’espressione in merito al Piano ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 20/2000 in applicazione della disciplina transitoria ai sensi della L.R. 24/2017.

condizioni di pericolosità locale del territorio (allegato B) e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali indicate nella “proposta di parere in merito alla valutazione ambientale” predisposta da AAC Metropolitana di ARPAE” (Allegato A).;

3. formula, altresì, il *parere previsto in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio*⁷, che si allega alla suddetta Relazione istruttoria (Allegato B);
4. dispone la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Bologna per la conclusione del procedimento urbanistico in esame⁸, segnalando quanto previsto ad avvenuta approvazione del Piano, riguardo alla trasmissione di copia integrale dei relativi elaborati definitivi alla Città metropolitana ed alla Regione Emilia-Romagna⁹;
5. richiama, inoltre, gli adempimenti previsti dalla Direttiva approvata dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016¹⁰, in merito alla informazione sulla decisione della valutazione ambientale, secondo cui il Comune, in qualità di Autorità procedente, è chiamato a trasmettere la Dichiarazione di sintesi ed il Piano di monitoraggio alla Città metropolitana, che provvederà alla loro pubblicazione sul proprio sito web, unitamente al Parere motivato;
6. dispone, infine, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Telematico Regione Emilia-Romagna, quale adempimento della Città metropolitana previsto ai sensi della suddetta Direttiva regionale¹¹.

Motivazioni:

Il Comune di Bologna è dotato del Piano Strutturale Comunale (PSC), del Piano Operativo Comunale (POC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), quali strumenti di pianificazione urbanistica approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000.

In data 1 gennaio 2018 è entrata in vigore la L.R. 21.12.2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, che, in base all'art. 4, comma 4, consente

⁷ Prot. n. 19503 del 8.04.2020. Detto parere rientra tra le competenze attribuite alla Città metropolitana, ai sensi dell'art. 5, L.R. n. 19/2008, da esprimere nell'ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici comunali.

⁸ Ai sensi dell'art. 34, comma 7, L.R. n. 20/2000, il Consiglio comunale, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di deposito del Piano, decide in merito alle osservazioni presentate, adegua il Piano alle riserve formulate ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate ed approva il Piano.

⁹ Ai sensi dell'art. 34, comma 8, L.R. n. 20/2000.

¹⁰ Detta deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 prevede, al punto 10 “Informazione sulla decisione” dell'All. B1, che l'Autorità procedente pubblichi sul proprio sito web il Parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e il Piano di monitoraggio. L'Autorità procedente trasmette la Dichiarazione di sintesi e il Piano di monitoraggio alla Città metropolitana di Bologna, che dovrà provvedere alla loro pubblicazione sul proprio sito web, unitamente alla pubblicazione del Parere motivato.

¹¹ Vedasi Allegato B1, punto 8 “Decisione – Parere motivato di Valutazione Ambientale”.

ai Comuni, nel corso della prima fase triennale del periodo transitorio e nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), di poter avviare e approvare, mediante applicazione della normativa previgente, i procedimenti relativi alle varianti specifiche agli strumenti urbanistici vigenti, tra le quali rientrano le Varianti ai POC vigenti, così come i cosiddetti POC "stralcio" o POC "anticipatori", relativi a singole opere pubbliche o insediamenti privati previsti dal PSC, ovvero POC "tematici" diretti alla pianificazione di specifiche tipologie di insediamenti.

Pertanto, in forza della disciplina transitoria appena richiamata, si applica al procedimento urbanistico in esame l'art. 34, comma 6 della L.R. 20/2000 relativo alla formulazione delle riserve alla variante in oggetto.

L'Amministrazione procedente ha adottato la variante predetta con Deliberazione del Consiglio Comunale DC/PRO/2019/107 del 9.09.2019 Repertorio DC/2019/91 PG n. 395965/2019, integrata con successiva delibera del Consiglio Comunale DC/PRO/2019/132 del 14.10.2019 Repertorio DC/2019/106 PG 456839/2019, dandone comunicazione alla Città metropolitana di Bologna con nota Prot. n. 40392 del 13.09.2019¹² e con nota Prot. n. 482056 del 30.10.2019¹³ e rendendo disponibile la documentazione in formato digitale ai fini degli adempimenti di competenza della Città metropolitana.

La variante al POC in oggetto propone l'inserimento di un'ulteriore nuova localizzazione denominata "V-8 via A. Gazzoni".

L'area si trova nei pressi della Galleria Vialarga n. 10, all'interno dei parcheggi privati ad uso pubblico a servizio del centro commerciale Vialarga, nel settore est della città. L'area è classificata dal PSC come ambito di consolidamento misto di via Larga. L'intervento ipotizzato prevede anche la demolizione della struttura geodetica in acciaio situata nell'area oggetto dell'intervento e la ridefinizione del passaggio pedonale tra la zona residenziale ed il centro commerciale.

Con comunicazione prot. n. 80035 del 21.02.2020¹⁴ la Città metropolitana ha acquisito la documentazione definitiva¹⁵ e necessaria all'espressione delle riserve e delle valutazioni di sua competenza previsti dalla legge. In particolare, nel presente procedimento urbanistico, la Città metropolitana di Bologna è chiamata ad esprimere eventuali riserve relativamente a previsioni di piano che potrebbero risultare in contrasto con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore, nonché a formulare le contestuali valutazioni di compatibilità ambientale sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale

¹²Acquisita in atti con P.G. n. 53875 del 16.09.2019.

¹³Acquisita agli atti con P.G. n. 63150 del 30.10.2019.

¹⁴Acquisita agli atti con P.G. n. 10727 del 21.02.2020.

¹⁵Richiesta con nota P.G. n. 67335 del 18.11.2019.

(Valsat).

Ad avvenuta acquisizione della suddetta documentazione completa, la Città metropolitana di Bologna ha avviato, con comunicazione del Servizio Pianificazione Urbanistica Prot. n. 11757 del 26.02.2020, il procedimento amministrativo di formulazione di riserve e delle contestuali valutazioni ambientali con decorrenza dei termini dal 21 febbraio 2020, quale data di arrivo delle predette integrazioni, per la durata complessiva di 60 giorni, quindi con *scadenza inizialmente prevista entro il giorno 21 aprile 2020*.

Si segnala, tuttavia, la rideterminazione del termine finale al 13 luglio 2020, data la sospensione dei termini procedurali con nuovo computo degli stessi stabilito dall'art. 103, comma 1 del Decreto legge n. 18 del 17.03.2020 successivamente modificato dall'art. 37 del Decreto legge n. 23 del 8.04.2020 emanati a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Si ritiene comunque opportuno procedere all'emanazione del presente atto sindacale al fine di assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione del procedimento amministrativo, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 1 del predetto Decreto-legge nonché secondo le indicazioni di cui alla nota dell'Assessora regionale Barbara Lori acquisita agli atti con PG n. 16618 del 19/03/2020 ed integrata con successiva comunicazione acquisita agli atti con PG n. 18205/2020 .

In relazione alla scadenza del procedimento, il Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana ha esaminato gli elaborati relativi al Piano in oggetto anche in rapporto alle disposizioni del vigente PTCP ed ha predisposto la Relazione istruttoria¹⁶, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nella quale vengono espresse alcune riserve sui contenuti della proposta, nei termini indicati nel presente provvedimento.

Nell'ambito del procedimento in esame, vengono inoltre espresse le contestuali valutazioni di compatibilità ambientale sul documento di Valsat del Piano in esame, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell'acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale, nonché in considerazione delle prescrizioni formulate da ARPAE – AACM nella proposta di parere motivato¹⁷, allegata alla Relazione istruttoria quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato A*).

Si esprime, inoltre, il parere previsto in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del

¹⁶P.G. n. 19562 del 8.04.2020.

¹⁷In atti con P.G. n. 18807 del 3.04.2020.

territorio, come da documento¹⁸ allegato alla Relazione istruttoria (Allegato B).

Per tutto quanto sopra richiamato, si approvano i contenuti della Relazione istruttoria, disponendo la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Bologna per la conclusione del procedimento urbanistico in esame.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*", il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'articolo 33¹⁹, comma 2, lett. g) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere metropolitano Marco Monesi, con delega alla Pianificazione, Mobilità sostenibile, Viabilità.

Si precisa, inoltre, che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito²⁰ agli atti il parere della Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

Allegati:

Allegato n. 1: Relazione istruttoria (in atti con P.G. n. 19562 del 8.04.2020) corredato da:

- ALLEGATO A: Proposta di Parere motivato fornita da ARPAE – AACM (P.G. n. 18807 del 3.04.2020);

¹⁸P.G. n. 19503 del 8.04.2020.

¹⁹L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

omissis

²⁰Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.

- ALLEGATO B: Parere in materia di vincolo sismico (Prot. n. 19503 del 8.04.2020).

per Il Sindaco Metropolitan
VIRGINIO MEROLA
Il ViceSindaco Metropolitan
FAUSTO TINTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).